

TI_GERICHTE 15.2021.52 vom 1. Juli 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-07-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.52

FR: TI_GERICHTE 15.2021.52 du 1 juillet 2021

IT: TI_GERICHTE 15.2021.52 del 1 luglio 2021

Regeste

Minimo di esistenza. Minimo di base di conviventi con un figlio comune. Ripartizione del minimo esistenziale comune. Spese di custodia del figlio

Erwägungen

E. 1

'700.00 Suppl. figli di meno di 10 anni fr. 400.00 Bambino _____ Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato fr. 100.00 Uso auto professionale (a carico benzina e gomme) [debitrice] Pasti fuori domicilio fr. 211.00 "pdf" [debitrice] Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato fr. 307.00 728 km/mese a 0.422 fr./km = fr. 307.– (v. circolare CEF n. 39/2015, versione 2021) [concubino] Pasti fuori domicilio fr. 211.00 [concubino] Totale fr. 2'929.00 100% L'UE ha quindi pignorato da subito presso la datrice di lavoro dell'escussa, la PI 2, l'importo eccedente la quota del minimo esistenziale di spettanza dell'escussa, di fr. 972.73 (33.21% di fr. 2'929.–), indicativamente fr. 1'512.45. C. Con ricorso del 18 maggio 2021, RI 1 postula l'annullamento del pignoramento e l'accertamento dell'assenza di beni pignorabili. Il 4 giugno la ricorrente ha chiesto all'UE la concessione dell'effetto sospensivo. D. Entro il termine impartito per presentare osservazioni, la controparte è rimasta silente. Con osservazioni dell'8 giugno 2021, da parte sua l'UE conclude per la reiezione del ricorso, fatta eccezione del nuovo elemento relativo al costo per la cura della figlia, e si rimette al giudizio della Camera quanto alla domanda di effetto sospensivo. Considerato in diritto: 1. Interposto all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, ritirato da RI 1 il 10 maggio 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

E. 2

Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell'escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data del-

l'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

E. 3

La ricorrente si duole anzitutto che l'UE ha preso in considerazione nel calcolo del suo minimo esistenziale i redditi del suo compagno, PI 3, con cui convive da due anni, che secondo lei non risponde dei debiti di lei siccome non sono sposati. Non può infatti essergli imputato un dovere d'assistenza secondo gli art. 163 e 276 segg. CC, come risulterebbe da una recente sentenza del Tribunale federale (DTF 144 III 502 segg.).

E. 3.1

La ricorrente non si avvede che la sentenza da lei citata riguarda invero la questione – diversa da quella in esame – della determinazione del contributo di mantenimento del diritto di famiglia dovuto da un genitore a favore di un figlio che vive con l'altro genitore, in cui la garanzia del minimo esistenziale di base del debitore degli alimenti che si è risposato o vive in unione domestica registrata o in comunione con un nuovo partner è limitata alla metà dell'importo di base per coniugi, per due persone che vivono in regime di unione domestica registrata o per una coppia con figli (ovvero la metà di fr. 1'700.–, v. cifra I/3 della Tabella), e ciò per evitare che i membri della nuova famiglia, unione o comunione domestica del debitore degli alimenti siano privilegiati rispetto al figlio creditore degli alimenti (DTF 144 III 506 consid. 6.5; 137 III 63 consid. 4.2.2).

E. 3.2

Nel caso in cui, invece, si tratta di calcolare, come nella fattispecie, il minimo vitale del debitore che convive con una persona che non è il coniuge o il partner registrato e uno o più figli comuni, il Tribunale federale equipara i concubini a coniugi o partner registrati dal profilo pratico, riconoscendo loro il minimo di base per coppia sposata o registrata, come risulta del resto esplicitamente dalla cifra I/3 della Tabella già citata, e prescrivendo una ripartizione del minimo esistenziale comune in proporzione ai redditi dei conviventi (DTF 130 III 767 consid. 2.2, 106 III 17 consid. 3/d; tra altre: sentenza della CEF 15.2017.43 del 27 luglio 2017 consid. 3.1). Nella misura in cui tiene conto di questa giurisprudenza, la decisione impugnata è ineccepibile, dal momento che la ricorrente ammette di convivere stabilmente con PI 3 e con la figlia avuta da lui il 18 dicembre 2019. Il ricorso è al riguardo infondato.

E. 4

Nel "calcolo corretto" riportato nel ricorso (ad 7), RI 1 indica una spesa per l'alloggio comune di fr. 1'200.–, di cui la metà sarebbe a suo carico, e un premio della cassa malati di fr. 348.85, ma non fornisce alcuna prova del regolare pagamento di tali importi. L'attestazione 15 maggio 2021 di PI 3 (doc. 6) è al riguardo insufficiente, perché l'esistenza di spese abitative per "ipoteca, elettricità, assicurazione ecc." non è stata dimostrata. Stante il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a), i supplementi di cui si prevale la ricorrente non possono essere computati nel minimo esistenziale comune.

E. 5

Nel suo “calcolo corretto” la ricorrente rivendica altresì spese per pasti fuori domicilio di fr. 180.– mensili senza rendersi conto che l’UE ha già computato al riguardo fr. 211.– mensili. Anche tale richiesta è infondata.

E. 6

Senza specificazione né giustificativi, nel “calcolo corretto” la ricorrente aggiunge “spese di cura per paradentosi” di fr. 100.– mensili. Per il principio di effettività e regolarità delle spese computabili appena ricordato (sopra consid. 4), neppure la spesa in questione può essere presa in considerazione. Nulla mutano in proposito le fatture per cure dentarie prestate dal dott. _____ alla ricorrente e da lei prodotte solo l’8 giugno 2021, trattandosi di prestazioni anteriori all’esecuzione del pignoramento (DTF 85 III 67) , di cui la ricorrente non ha dimostrato il carattere ricorrente e attuale (sentenza della CEF 15.2019.72 del 23 ottobre 2019 consid. 5.2). Anche su questo punto il ricorso va disatteso.

E. 7

Le spese di telefono indispensabili per uso privato sono già comprese nel minimo esistenziale di base (sentenza della CEF 15.2019 . 59 del 23 ottobre 2019 consid. 7 e i rinvii). Non possono di conseguenza essere computate come supplemento, come invece implicitamente richiesto dalla ricorrente.

E. 8

Sempre senz’alcuna motivazione, la ricorrente menziona nel suo “calcolo corretto” una spesa di fr. 250.– a copertura della metà dei costi di custodia della figlia durante le sue ore di lavoro. A sostegno di tale posta produce la dichiarazione 17 maggio 2021 di tale PI 4, presumibilmente la madre del convivente e nonna della figlia _____ (doc. 7).

E. 8.1

È invero sorprendente che RI 1 non ne abbia parlato in occasione del suo interrogatorio il 13 aprile 2021, anche perché è una spesa di un certo rilievo ed è inusuale che la custodia affidata (verosimilmente) a un familiare sia onerosa. S’impone quindi di rinviare la causa all’UE perché convochi PI 4 affinché essa precisi le date in cui sono avvenuti i pagamenti ricevuti dai genitori. In base alla risposta, se del caso l’UE ricalcherà il minimo esistenziale aggiungendo, a partire dal mese in cui è avvenuto il primo pagamento durante il pignoramento, il costo effettivo della custodia della figlia, fermo restando che come le altre spese esenziali tale costo verrà ripartito tra i conviventi in funzione dei rispettivi redditi (e non metà per parte come proposto dalla ricorrente).

E. 8.2

Ove la PI 2 avesse nel frattempo versato le trattenute dei mesi di maggio e giugno (ciò che è tenuta a fare, pena la sanzione penale dell’art. 159 CP), l’UE ne procederà al riparto solo dopo la nuova decisione – di conferma o di modifica – successiva all’audizione di PI 4. In questo senso la domanda di effetto sospensivo della ricorrente è parzialmente accolta.

E. 9

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi 8.1 e 8.2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – RA 1, . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.